



COPIA

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

| | |
|---------------------------|--|
| Numero 19 | APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE. |
| Data 18.12.2015 | |

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 18.05 nella sala consiliare, convocata nei modi di legge, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 1 - VENOSINI Andrea | P | | | |
| 2 - DI IORIO Alessandra | P | | | |
| 3 - ANTENUCCI Antonio | P | | | |
| 4 - VALENTINI Luigi | P | | | |
| 5 - FELICE Aurora Anna | P | | | |
| 6 - VESPASIANO Juri | A | | | |
| 7 - PICCOLI Gabriele | P | | | |

Totale presenti 6

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Pasquale DE FALCO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Andrea VENOSINI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267/2000:

| |
|--|
| Parere di regolarità tecnica Favorevole F.to Geom. Giuseppe FELICE |
| Parere di regolarità contabile Favorevole F.to Rag. Cristina DI NUNZIO |

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco, che fa presente la necessità di approvare un nuovo regolamento conforme alle norme vigenti.

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 5 del 20 febbraio 2001 si approvava il “Regolamento comunale per la disciplina dell’attività di noleggio con conducente”;
- con deliberazione dello stesso organo n. 19 del 29/06/2004 “ *Disciplina attività noleggio con conducente. Regolamento comunale. Abrogazione parametro della popolazione residente*” veniva abrogato il parametro della popolazione residente;
- con deliberazione consiliare n. 20 del 29/06/2004 avente ad oggetto “*Disciplina attività di noleggio con conducente. Determinazione del numero di vetture*” veniva approvato il numero delle vetture da adibirsi al servizio di noleggio con conducente;

Richiamata la Legge della Regione Abruzzo n. 25 del 17/07/2007;

Vista la Legge n. 21 del 15/01/1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

Vista la nota prot. n. 2000/DE2 del 05/03/2009 della Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti – avente ad oggetto: “Autorizzazione comunale per l’attività di noleggio di autovetture con conducente. Comunicazione modifica L. 21/92” con la quale si illustrano tutte le modifiche normative intervenute, contenute nella medesima legge, in materia di autoveicoli con conducente e si invitano i Comuni ad adeguarsi alla medesima normativa;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 573/c del 10.09.2012 avente per oggetto “L. 21/1992 e s.m.i. Approvazione nuovo Schema – Tipo di Regolamento Comunale per l’attività di noleggio autoveicoli con conducente, aggiornato secondo la normativa vigente (Proposta al Consiglio Regionale)”;

Rilevato come, in virtù di quanto sopra, occorre provvedere all’approvazione del nuovo Regolamento per l’attività di noleggio di autoveicoli con conducente, al fine di consentire le attività connesse alla luce della vigente normativa;

Visto il T.U.E.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e servizi;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa, di approvare il “Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente con veicoli fino a 9 posti compreso il conducente” che consta di n. 23 articoli e che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che dalla data di entrata in vigore sono espressamente abrogate tutte le norme con esso regolamento incompatibili, nonché quelle del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 20/02/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di confermare la deliberazione consiliare n. 20 del 29/06/2004 avente ad oggetto "*Disciplina attività di noleggio con conducente. Determinazione del numero di vetture*" veniva approvato il numero delle vetture da adibirsi al servizio di noleggio con conducente;

Di inviare copia del presente deliberato alla Giunta Regionale - Direzione Regionale – Servizio Pianificazione Territoriale ed organizzazione dei Trasporti - per tutti gli adempimenti consequenziali. Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di doversi provvedere in merito;

Con la seguente votazione, espressa in modo palese per alzata di mano, su n. 6 consiglieri presenti e votanti: Favorevoli 6, contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 268 del 18/08/2000.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITÀ' DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE

Art. 1 *(Disciplina del servizio)*

Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle seguenti fonti normative:

- a) dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- b) dal DPR 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di Attuazione del Cod. della Strada);
- c) dal DPR 24 Luglio 1977 n. 616;
- d) dalla Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 così come modificato dalla L. n. 14 del 27.2.2009.
- e) dalla L.R. 7 novembre 1998 n. 124;
- f) D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (T.U. enti locali);
- g) dalle disposizioni del presente regolamento;

Art. 2 *(Servizio di noleggio con conducente)*

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio;
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse;
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate esclusivamente nel territorio del comune di Celenza sul Trigno.

Art. 3 *(Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio)*

Il numero delle autovetture (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente) da adibire al servizio di noleggio con conducente è confermato con quanto già deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/06/2004, deliberazione n. 20;

Art. 4 *(Domanda per esercitare il servizio)*

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello necessario per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2.

Il rilascio dell' autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente avviene in base a quanto previsto dall' art. 8, comma 1 della L. 21/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso bando di pubblico concorso;

Espletato il Bando i posti verranno assegnati a seguito di graduatoria.

Per poter conseguire o mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa situati nel territorio del comune di Celenza sul Trigno;

La licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività di taxi o noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente alle figure giuridiche di cui all'art. 7 della L. 21/92;

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il

tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, la sede legale ovvero di altro recapito e, solo per il noleggio di autovetture con conducente, l'ubicazione della rimessa che deve obbligatoriamente trovarsi all'interno del territorio comunale.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive variazioni;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche che attesti il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
- c) certificato antimafia di cui alla legge n. 55 del 19.03.1990 di data non anteriore a mesi tre;
- d) dichiarazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- e) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
- f) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
- g) copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L. 15.1.1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
- h) documentazione attestante la disponibilità di idonea rimessa e indicazione della relativa ubicazione;
- i) dichiarazione di disponibilità del veicolo con il quale si intende effettuare il servizio di noleggio, con indicazione del tipo e di eventuali particolari caratteristiche per i portatori di handicap.

Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi b), d), f); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente.

Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono essere prodotti:

- a) statuto ed atto costitutivo;
- b) certificato d'iscrizione all'Albo prefettizio;
- c) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio di una Provincia Abruzzese;
- d) certificato d'iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- e) elenco soci;
- f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
- g) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

Art. 5 **(Bando di pubblico concorso)**

Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture sono rilasciate attraverso **bando di pubblico concorso** ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Nel bando di pubblico concorso il Comune dovrà indicare i titoli preferenziali dallo stesso Comune nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e non discriminazione nonché della normativa di settore e generale.

Art. 6
(Cause di impedimento al rilascio della licenza)

Costituiscono motivo d'impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente:

- a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento, o comunque in modo abusivo;
- b) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art. 7
(Assegnazione della licenza)

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre il possesso della licenza comunale d'esercizio, che è rilasciata dall' autorità competente a ciò preposta secondo la normativa prevista dal T.U. degli enti pubblici (D.Lgs. 265/2000) sulla base della graduatoria predisposta a seguito di bando di pubblico concorso.

Art. 8
(Rilascio della licenza)

La licenza comunale di esercizio è rilasciata dall'Autorità competente a ciò preposta, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2 D.M. 18 aprile 1977) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.

Art. 9
(Trasferibilità della licenza)

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza il preventivo assenso dell'autorità competente a ciò preposta secondo la normativa prevista dal T.U. degli enti pubblici (D.Lgs. 265/2000), e nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall' art. 9 della L. 21 del 1992.

La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione di attività.

Qualora la licenza sia intestata a ditta individuale, in caso di morte del titolare della medesima, la sua voltura è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4. Il nuovo o i nuovi titolari devono iniziare l'attività entro un anno dalla voltura della licenza a pena di decadenza.

Art. 10
(Inizio del servizio)

L'assegnatario della nuova licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con autovettura entro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

Il predetto termine di 120 giorni può essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Art. 11

(Modalità di svolgimento del servizio)

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

- a) fogli vidimati e con progressione numerica;
- b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza la compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:
 1. targa veicolo;
 2. nome del conducente;
 3. data, luogo e km di partenza e arrivo;
 4. orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 5. dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane”;

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno adesivo policromo recante lo stemma del Comune e la seguente scritta: NOLEGGIO – Comune di Celenza sul Trigno.

Art. 12 (Sanzioni)

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 , e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti dei taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 12 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è punita:

- a. con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla prima inosservanza;
- b. con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art.6 alla seconda inosservanza;
- c. con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art.6 alla terza inosservanza;
- d. con la cancellazione dal ruolo di cui all'art.6 alla quarta inosservanza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dall'autorità competente, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale.

Art. 13 (Revoca della licenza)

La licenza comunale di esercizio viene revocata dall'autorità competente, a ciò preposta, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività viene esercitata da persona che non sia il titolare della licenza o personale di esso dipendente o coadiuvante;
- c) quando l'autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se su gli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

- d) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- e) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
- g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della licenza comunale di esercizio deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate, a termini di legge, a distanza non inferiore e 30 (trenta) giorni l'una dall'altra. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza.

Art. 14 **(Decadenza della licenza)**

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo dell'Autorità competente di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti nel presente regolamento;
- b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d) fallimento del soggetto titolare della licenza;
- e) cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- f) morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.9.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza.

Art. 15 **(Tariffe)**

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle tariffarie.

Art. 16 **(Responsabilità nell'esercizio)**

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 17
(Stazionamento su aree pubbliche)

Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

Art. 18
(Obblighi dei conducenti degli autoveicoli)

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, buona fede, senso di responsabilità e, comunque, tenere un atteggiamento civile e decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 12 e, se a carico del personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 19
(Divieti per i conducenti degli autoveicoli)

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 20
(Contravvenzioni)

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale e dell' art. 7 bis D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Art. 21
(Sindacato regionale sui Regolamenti Comunali)

Il presente Regolamento sarà inviato alla Regione Abruzzo per la sua preventiva approvazione sia per quanto riguarda la conformità alla normativa vigente che sulla congruità del numero delle licenze rilasciabili stabilite nel precedente art. 3;

Art. 22
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni che precedono, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Art. 23
(Entrata in vigore - Disposizioni finali)

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore sono espressamente abrogate tutte le norme con esso regolamento incompatibili, nonché quelle del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 20/02/2001 e successive modifiche, esclusa la deliberazione consiliare n. 20/2004.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Andrea VENOSINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale DE FALCO

Il sottoscritto messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio on line attivato presso il sito istituzionale di questo Comune, il 13.01.2016, prot. n. 107, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile Pubblicazioni
F.to Giuseppe FELICE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line attivato presso il sito istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art.134, comma 3, il 18.12.2015.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000). SI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale DE FALCO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

CelENZA sul Trigno, li 13/01/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale DE FALCO

